


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 agosto 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 ottobre 1999, n. 55.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2 Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 ottobre 1999, n. 56.

Regolamento relativo all'esecuzione di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1999, n. 57.

Integrazione del regolamento per la disciplina e costituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia presso la Scuola provinciale superiore di sanità Pag. 4

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 1.

Legge finanziaria per gli anni 2000-2002 (Finanziamento di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002) e modificazioni a leggi regionali Pag. 4

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2000, n. 3.

Interventi a favore di imprese industriali per la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area industriale «Cogne» di Aosta Pag. 5

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2000, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione); già modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4 . Pag. 6

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 2.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 3.

Legge finanziaria 2000 Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2000, n. 12.

Legge regionale n. 52/1998 «Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego». Modifiche ed integrazioni Pag. 16

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 ottobre 1999, n. 55.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 30 novembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3923 del 13 settembre 1999;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Destinatari delle prestazioni*). — 1. Sono destinatari delle prestazioni di assistenza economica:

a) i cittadini italiani e degli stati membri dell'Unione europea che hanno stabile dimora nella provincia di Bolzano;

b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea firmatari di convenzioni di reciproca assistenza sociale che risiedono e hanno stabile dimora nella provincia di Bolzano;

c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi che risiedono ed hanno stabile dimora in provincia di Bolzano da almeno tre mesi.

2. Le prestazioni di minimo vitale per le persone di cui al comma 1, lettera c), sono erogate limitatamente ad un periodo di mesi due e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario.

3. Dopo cinque anni di dimora stabile e di ininterrotta residenza in provincia di Bolzano i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi accedono alle prestazioni di assistenza economica sociale alle stesse condizioni dei cittadini italiani e di quelli degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 solo in caso di situazioni personali o familiari che richiedono interventi urgenti ed indifferibili».

Art. 2.

Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, è così sostituito:

«3. Si considerano tra le entrate:

a) il 100% delle entrate del richiedente e del coniuge;

b) il 50% delle entrate dei familiari, parenti ed affini di primo grado del richiedente o del coniuge (figli legittimi, legittimati, naturali ed adottivi; genitori; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera);

c) il 40% delle entrate dei familiari parenti di secondo grado o superiore del richiedente e del coniuge, ai sensi dell'art. 4 (nonni ed ascendenti in linea diretta; nipoti e discendenti in linea diretta; fratelli e sorelle germani ed unilaterali) oppure dei familiari affini di primo grado del richiedente (generi e nuore: suocero e suocera), qualora il coniuge non sia più convivente nella famiglia (per decesso, separazione o divorzio);

d) il 30% della parte delle entrate che eccede il livello di minimo vitale dei genitori non conviventi e dei figli non conviventi del richiedente e del coniuge».

Art. 3.

Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, è così sostituito:

«1. Alle persone ricoverate in istituti assistenziali che non abbiano la possibilità di fare fronte in modo adeguato alle esigenze personali (sostenere cioè le piccole spese quotidiane, indispensabili per un minimo di vita di relazione) è erogato un assegno di importo pari al 50% della quota base di minimo vitale di cui all'art. 5 del presente regolamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 ottobre 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1999
Registro n. 1, foglio 43

00R0227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 ottobre 1999, n. 56.

Regolamento relativo all'esecuzione di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 30 novembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4049 del 20 settembre 1999;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di tatuaggio e piercing da chiunque svolte.

2. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.

3. Per piercing si intende l'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Art. 2.

Autorizzazione

1. Chiunque intende effettuare anche temporaneamente l'attività di tatuaggio e piercing deve richiedere l'autorizzazione al servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'Azienda speciale Unità sanitaria locale di seguito denominata U.S.L. territorialmente competente.

2. Per ottenere l'autorizzazione il richiedente deve aver frequentato positivamente un corso di formazione sulle norme igienico-comportamentali.

3. L'autorizzazione è rilasciata previo sopralluogo nel corso del quale vanno valutate:

- a) la rispondenza dei locali e degli spazi ai requisiti di cui all'art. 4;
- b) la dotazione dei materiali, attrezzi ed impianti di cui all'art. 5.

Art. 3.

Corso di formazione

1. Sono ammessi ai corsi di formazione provinciali per esercenti le attività di tatuaggio e piercing i candidati che hanno superato positivamente il biennio di una scuola superiore di secondo grado o una formazione professionale biennale a tempo pieno e che hanno raggiunto la maggiore età.

2. La giunta provinciale può stipulare convenzioni con enti e associazioni cui affidare la gestione e l'organizzazione dei corsi.

3. Il programma d'insegnamento del corso di formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing della durata di almeno 30 ore, comprende le seguenti materie:

- a) cute e mucose: anatomia macroscopica;
- b) sistemi di difesa della cute e delle mucose;
- c) la cute infiammata: le infezioni cutanee;
- d) principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione;
- e) principali infezioni a trasmissione parenterale e malattie trasmesse sessualmente: precauzioni universali e profilassi immunitaria (vaccinazione anti-epatite B);
- f) disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti;
- g) il tatuaggio;
- h) chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi, i metalli;
- i) allergie ai costituenti dei tatuaggi e ai metalli;
- j) granulomi e cheloidi;
- k) reazioni isomorfe in portatori di malattia psoriasica e lichen ruber planus;
- l) principali rischi per la salute connessi con le pratiche di tatuaggio e piercing;
- m) linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti (dimostrazioni pratiche).

4. Possono essere nominati docenti:

- a) medici abilitati all'esercizio della professione, esperti nella materia di insegnamento;
- b) altri esperti, particolarmente preparati nelle materie e nelle tecniche che sono oggetto di insegnamento.

5. Al termine del corso i partecipanti sostengono, davanti ad un'apposita commissione formata da tre docenti del corso, un esame orale sugli argomenti trattati. Per essere ammessi all'esame finale i partecipanti devono aver frequentato almeno due terzi delle lezioni. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono svolte da un funzionario della Ripartizione provinciale sanità o da un dipendente dell'istituzione che gestisce il corso.

Art. 4.

Locali e spazi

1. Lo spazio dove viene effettuata l'attività di tatuaggio o piercing deve essere separato dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Deve esistere, inoltre, una separazione netta fra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona sporca deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

2. Il pavimento e le pareti fino all'altezza di metri due devono essere rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili.

3. La struttura deve essere dotata di servizi igienici con relativo antibagno.

Art. 5.

Prescrizioni igienico-sanitarie

1. Prima dell'esecuzione delle procedure, l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non devono essere effettuate su zone corporee affette da lesioni cutanee o mucose, con ustioni o esiti di ustioni.

2. Gli operatori e i loro collaboratori devono indossare guanti in lattice monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue e devono detergersi le mani con un antisettico prima e dopo l'esecuzione del tatuaggio o del piercing. Essi devono usare la maschera protettiva e il camice monouso anche non sterile.

3. Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o che comunque vengono a contatto con superfici cutanee o con annessi cutanei, devono essere sempre monouso.

4. Tutti gli altri materiali, compresi i tamponi e gli strumenti taglienti eventualmente usati non monouso, diversi dagli aghi, devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore umido. Qualora non sia possibile applicare la sterilizzazione, si deve ricorrere alla disinfezione ad alto livello. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, devono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

5. Nel caso di utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido e che gli aghi siano monouso.

6. I pigmenti da utilizzare devono essere atossici e sterili. In via transitoria, in attesa della definizione delle modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto superiore di sanità, si ritiene sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici. Fermo restando quanto previsto in tema di preparazioni monouso, si precisa che i flaconi devono essere dotati di valvole di non ritorno.

7. I contenitori dei pigmenti devono essere di piccole dimensioni e monouso ed eliminati dopo l'impiego sul singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

8. Il circuito attraverso il quale passano i pigmenti deve essere sostituito, unitamente al contenitore, al termine di ogni singolo trattamento.

9. Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non devono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti devono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

10. La biancheria non monouso, eventualmente sporca di sangue o contaminata da altri liquidi biologici, deve essere maneggiata quanto meno possibile e raccolta in sacchi impermeabili nel luogo di utilizzo. Il lavaggio deve essere effettuato ad una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti.

11. Tutti i materiali monouso utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della puntura, quali cotone idrofilo, carta, ecc., nonché gli aghi ed i taglienti, sono considerati rifiuti pericolosi, soggetti alle procedure di smaltimento di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

12. Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

13. Sono vietate la detenzione e la somministrazione di farmaci e prodotti anestetici.

Art. 6.

Esercizio occasionale

1. Il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'U.S.L. territorialmente competente può autorizzare manifestazioni temporanee ove vengono effettuate le attività di tatuaggio o piercing purché:

a) gli operatori siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2;

b) sia garantito l'accesso al personale incaricato dei Servizi per l'igiene e la sanità pubblica.

2. Oltre al rispetto di quanto previsto all'art. 5, devono essere garantite le seguenti condizioni di sicurezza:

a) predisposizione di aree, anche prefabbricate, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo distinte zone per l'attesa, per l'esecuzione delle pratiche, per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, per la detenzione dei presidi e materiali sporchi. Nel caso non sia possibile realizzare un'area per la sterilizzazione dei materiali per ogni singolo operatore, è possibile realizzarne una comune;

b) nel caso sia prevista l'osservazione delle attività da parte di spettatori, può essere imposto l'utilizzo di pannelli trasparenti per garantire le condizioni di sicurezza e di igiene.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. All'operatore è consentito effettuare prestazioni di tatuaggio, piercing e simili solo su soggetti maggiorenni o minorenni accompagnati dai genitori.

Art. 8.

Vigilanza

1. Il medico igienista di distretto e il personale del Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'U.S.L. territorialmente competente vigilano sull'applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, esercitano l'attività di tatuaggio o piercing, possono chiedere un'autorizzazione provvisoria, la quale è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Al primo corso istituito ai sensi dell'art. 3 sono ammessi anche i candidati maggiorenni che pur non essendo in possesso della prevista scolarità di 10 anni, hanno già svolto attività di tatuaggio o piercing prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 ottobre 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1999
Registro n. 1, foglio 42

00R0228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1999, n. 57.

Integrazione del regolamento per la disciplina e costituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia presso la Scuola provinciale superiore di sanità.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3596 del 30 agosto 1999;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37 concernente il «Regolamento per la disciplina e la costituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia presso la Scuola provinciale superiore di sanità» viene integrato come segue:

«La commissione viene nominata dal direttore di ripartizione ed è composta da un numero dispari (non meno di 3 e non più di 5) di membri esperti della materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 ottobre 1999

DURNWALDER

00R0229

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 1.

Legge finanziaria per gli anni 2000-2002 (Finanziamento di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002) e modificazioni a leggi regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 12 gennaio 2000)

(Omissis).

00R0210

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 12 gennaio 2000)

(Omissis).

00R0211

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2000, n. 3.

Interventi a favore di imprese industriali per la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area industriale «Cogne» di Aosta.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 1° febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area «Cogne» di Aosta, nell'ambito della normativa stabilita nell'accordo di programma intervenuto con il Comune di Aosta per la ristrutturazione urbanistica e riconversione produttiva dell'area industriale.

Art. 2.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a concedere incentivazioni alle imprese industriali che intendono insediarsi nell'area «Cogne» di Aosta, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, per investimenti in beni strumentali ammortizzabili.

2. Per ogni intervento è calcolata l'intensità dell'aiuto in equivalente sovvenzione lorda o netta, al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale indica i criteri di priorità e provvede, previo esame delle istruttorie tecnico-economiche svolte da Finaosta S.p.a., a dare mandato senza rappresentanza alla società stessa affinché eroghi le incentivazioni sotto forma di contributo, finanziamento, prestito partecipativo, o prestazione di garanzia.

4. Finaosta S.p.a. provvede al controllo sui beni che hanno formato oggetto di intervento ed assicura il monitoraggio degli insediamenti produttivi, inviando semestralmente dettagliati rapporti in merito alla struttura regionale competente in materia di industria, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Opere infrastrutturali e di bonifica

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d) della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale «Cogne» di Aosta), la Regione può mettere a disposizione di Struttura Valle d'Aosta S.r.l. risorse finanziarie tramite:

a) erogazione di contributi in conto impianti per interventi di infrastrutturazione e per l'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili;

b) erogazione di finanziamenti o sottoscrizione di appositi aumenti di capitale sociale per interventi di bonifica.

2. La giunta regionale dispone l'erogazione degli interventi di cui al comma 1 anche attraverso il conferimento di mandato senza rappresentanza a Finaosta S.p.a.

Art. 4.

Non cumulabilità di interventi

1. Gli interventi finanziari di cui all'art. 2 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi per gli stessi investimenti.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in complessive lire 20 miliardi (Euro 10.329.137,98), sono autorizzati per lire 16 miliardi nel triennio 1999/2001 di cui:

a) lire 4 miliardi (Euro 2.065.827,59) nell'anno 1999;

b) lire 6 miliardi (Euro 3.098.741,39) annui negli anni 2000 e 2001.

2. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1999 si provvede mediante utilizzo per lire 4 miliardi di somme già trasferite a Finaosta S.p.a., per un ammontare complessivo di lire 12 miliardi e non interamente utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge regionale n. 4/1993, per la copertura delle spese per interventi di bonifica e infrastrutturazione delle aree, razionalizzazione degli insediamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti produttivi concernenti l'area «Cogne» di Aosta.

3. Alla copertura dell'onere a carico degli esercizi 2000 e 2001 si provvede mediante utilizzo per lire 12 miliardi iscritti al capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento», a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto B 1.3 dell'allegato 1 al bilancio di previsione per l'anno 2000 e triennio 2000/2002, già approvato dal consiglio regionale.

4. Gli oneri di cui al comma 3 graveranno sul capitolo 46975 «Oneri per la concessione di incentivi ad imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi nell'area «Cogne» di Aosta» da istituirsi nel bilancio di previsione dell'anno 2000 e successivi.

5. Alla determinazione degli oneri a carico dei bilanci successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 19 gennaio 2000.

VIÉRIN

00R0212

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2000, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione); già modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 1° febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41

1. Il comma 1-ter dell'art. 12 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione), inserito dall'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4, è sostituito dal seguente:

«1-ter. La proroga dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1-bis non può protrarsi oltre la data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, e, comunque, oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2000.».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 gennaio 2000

VIÉRIN

00R0213

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 2.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 17 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTA IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia di programmazione regionale

1. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 8 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Il rimborso ventennale si applica per le quote residue da restituire alla Regione anche ai contributi relativi alle iniziative «Anziani» e «Anziani-Handicappati» concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);»;

b) il comma 4 dell'art. 8, è sostituito dal seguente:

«4. Le iniziative finanziate con il fondo sono individuate dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale in attuazione degli obiettivi stabiliti dal programma regionale di sviluppo.»;

c) il comma 5 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«5. Per ognuna delle iniziative finanziate con il fondo la giunta regionale definisce in una apposita scheda i seguenti elementi:

a) obiettivo ed indicatori di efficacia;

b) agevolazioni finanziarie connesse;

c) tipo ed entità del contributo;

d) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all'importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;

e) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;

f) modalità di erogazione dei contributi;

g) scadenza per la presentazione delle domande;

h) settore o settori interessati e servizio regionale incaricato per l'iniziativa.»;

d) il comma 3 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«3. Sono da considerare prioritari, ai fini dell'art. 10, comma 3, lettera b):

a) le opere e gli interventi oggetto di accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata approvati dalla giunta regionale;

b) le opere e gli interventi il cui livello progettuale sia in fase definitiva ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni.»;

e) il comma 4 dell'art. 9, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 2/1999, è sostituito dal seguente:

«4. La legge finanziaria autorizza le iniziative di cui al comma 4 dell'art. 8 e le relative dotazioni finanziarie di spesa.»;

f) il comma 5 dell'art. 9 è abrogato;

g) dopo il comma 1 dell'art. 10 sono aggiunti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

«1-bis. Non sono ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali per i quali sia stata già impegnata la relativa spesa o siano state già perfezionate obbligazioni contrattuali da parte del soggetto richiedente. Non sono inoltre ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali assistiti da altri contributi regionali in conto capitale.

1-ter. I progetti assistiti da contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali in conto capitale.»;

h) il comma 4, dell'art. 10, è sostituito dal seguente:

«4. Il dirigente competente, sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui al comma 3, provvede per ciascuna iniziativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'assegnazione dei finanziamenti, determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo e di inizio lavori, ed in relazione a quest'ultimo l'esercizio finanziario a cui dovrà essere imputato il relativo impegno.»;

i) il comma 1, dell'art. 11, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 18, lettera a), della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, per l'attività di cui all'art. 10, si avvale del nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1996 n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 34/1978), integrato dai direttori generali delle direzioni interessate e dal responsabile del gruppo di lavoro di cui al comma 2. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio.»;

j) il comma 2 dell'art. 12 è abrogato;

k) il comma 3 dell'art. 12, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 18, lettera c), della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«3. I termini stabiliti dalla presente legge, ivi compresi quelli contenuti negli atti di assegnazione dei contributi, sono previsti a pena di decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata, entro gli stessi termini, su richiesta dell'interessato, per motivi non dipendenti dalla sua volontà. La proroga è disposta, per una sola volta e per un periodo non superiore complessivamente a centoventi giorni, con decreto del direttore generale della direzione incaricata per l'iniziativa.».

2. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 1, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 19, lettera b), della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«4. I progetti sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, può concedere contributi di norma fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, non cumulabili con altri eventuali finanziamenti regionali sulle opere da realizzare. Detti contributi sono quelli a fondo perduto di cui agli articoli 28 *quinquies*

e 28 *sexies* della legge regionale n. 34/1978, e contributi in capitale a rimborso, di cui all'art. 28 *septies* della stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti interessati e/o in rapporto all'urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base dei fabbisogni di cassa trimestrali certificati dai soggetti beneficiari. I progetti assistiti dai contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali per spese di investimento.»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 3, è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Ove fosse necessario acquisire elementi di maggior chiarezza ai fini della relazione tecnico-economica di cui al comma 3, il nucleo di valutazione può richiedere l'effettuazione di studi di fattibilità a valere sul fondo di cui all'art. 6-bis. Il dirigente della struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio, preposto agli adempimenti della presente legge, dispone con proprio provvedimento in ordine all'effettuazione di detti studi.»;

c) l'art. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Criteri di valutazione). — 1. I criteri ai fini della valutazione dei progetti di cui alla presente legge sono i seguenti:

a) coerenza con i progetti strategici individuati dal programma regionale di sviluppo;

b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati;

c) connessione con accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata già adottati;

d) precisa individuazione degli organi e delle unità organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all'attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;

e) grado di compatibilità tra le risorse economiche disponibili e quelle richieste dal singolo progetto;

f) quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali, in particolare comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei soggetti privati;

g) effettiva e documentata disponibilità della quota di cofinanziamento non regionale;

h) esistenza della disponibilità finanziaria regionale a valere sugli stanziamenti di competenza del relativo fondo del bilancio annuale e pluriennale;

i) stato di avanzamento dei livelli progettuali che costituisce elemento di priorità nella destinazione delle risorse finanziarie autorizzate sul fondo.»;

d) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Con deliberazione della giunta regionale è istituito, presso la direzione generale competente in materia di bilancio, un nucleo di valutazione composto da un esperto in materie giuridiche, da un esperto in materie economiche e da un esperto per ciascuna delle aree di cui all'art. 2.»;

e) dopo il comma 2 dell'art. 6, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 2/1999, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. In caso di rimodulazione della spesa concernente progetti approvati ai sensi dell'art. 3, in funzione di una migliore allocazione delle risorse sugli esercizi di competenza per una efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento dei livelli progettuali, la relativa variazione di bilancio viene effettuata con le procedure di cui al comma 2. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili sui singoli esercizi confluiscono nell'apposito fondo istituito per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge.»;

f) dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-bis:

«Art. 6-bis. (Fondo per gli studi di fattibilità). — 1. Per l'attività di studio e valutazione ai sensi del comma 3-bis dell'art. 3, è istituito un apposito fondo la cui dotazione annuale e pluriennale è autorizzata con legge finanziaria entro il limite massimo del 3% degli stanziamenti complessivamente previsti per il fondo di cui alla presente legge.

2. Il costo dello studio di fattibilità è a valere sulla quota di contributo erogato sul progetto approvato.

3. La gestione del fondo è affidata a Finlombarda S.p.a. ed è disciplinata con apposita convenzione.

4. Per le opere il cui costo complessivo è superiore a L. 20 miliardi, lo studio di fattibilità costituisce lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento,

secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).».

3. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1, dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«a) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali;»;

b) il comma 1, dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma regionale di sviluppo:

a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per un equilibrato sviluppo economico-sociale e per la qualificazione dell'assetto territoriale della Lombardia, indicando i fabbisogni di massima necessari per la realizzazione degli obiettivi medesimi;

b) individua i progetti strategici per la realizzazione degli obiettivi, tenendo conto in via prioritaria delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Unione europea;

c) stima le risorse della Regione, quelle derivabili dallo Stato e dall'Unione europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del programma.»;

c) il comma 2, dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lettera b), e con programmi di attività.»;

d) il comma 4, dell'art. 5, è sostituito dal seguente:

«4. Gli obiettivi e i progetti strategici del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti sono il riferimento per gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale.»;

e) il comma 1, dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1. All'inizio di ogni legislatura, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, la giunta regionale presenta il programma regionale di sviluppo corredato da:

a) il rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Regione, nelle sue articolazioni istituzionali e tematiche, predisposto con la collaborazione dell'istituto regionale di ricerca (I.R. e R.);

b) il rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo vigente, mettendo in evidenza l'andamento dei rapporti con la programmazione nazionale e comunitaria;

c) il rapporto sullo stato di utilizzo dei fondi strutturali erogati dall'Unione europea e sulle previsioni degli interventi strutturali realizzabili.»;

f) il comma 4, dell'art. 6, è abrogato;

g) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Progetti di intervento in attuazione del programma regionale di sviluppo). — 1. La giunta regionale predisponde, secondo le modalità di cui all'art. 8, i piani e i progetti di intervento di dimensione regionale indicati dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali.

2. Ciascun progetto individua:

a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;

b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevedono possano essere impiegate;

c) i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi;

d) la localizzazione territoriale degli interventi;

e) la durata del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi;

f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi anche ai fini dei controlli economico-finanziari di cui all'art. 73 specificando le responsabilità delle unità organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.

3. Con ciascun progetto sono predisposti altresì gli eventuali provvedimenti legislativi da adottare per la sua attuazione, anche ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell'art. 59 nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.»;

h) il comma 4, dell'art. 9-bis è sostituito dal seguente:

«4. La parte I contiene:

a) il riposizionamento degli obiettivi del programma regionale di sviluppo con riferimento al bilancio pluriennale;

b) l'aggiornamento dei progetti strategici;

c) lo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo.»;

i) la lettera e) del comma 1, dell'art. 48 è sostituita dalla seguente:

«e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti strategici del programma regionale di sviluppo e all'andamento della spesa delle politiche di settore.».

4. Alla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5, dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«5. Il fondo di cui al comma 2, lettere b) e c), viene assegnato alle comunità montane per la realizzazione di progetti coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale secondo i seguenti criteri:

a) il 30% in parti uguali fra tutte le comunità montane;

b) il 20% in proporzione alla popolazione residente quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'I.S.T.A.T.;

c) il 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densità demografica di ogni comunità montana;

d) il 30% in proporzione alla superficie territoriale di ogni comunità montana.»;

b) dopo il comma 5, dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. I progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione triennale, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle previsioni contenute nel bilancio regionale.»;

c) dopo il comma 7, dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

«7-bis. Fino all'approvazione della classificazione del territorio montano prevista dall'art. 5, le priorità di cui al comma 3 operano a favore del territorio montano a prescindere dal livello di svantaggio dei singoli comuni.»;

d) il comma 1, dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Le comunità montane territorialmente competenti, sentiti i comuni esclusi per effetto di quanto disposto dall'art. 28, comma 5, della legge n. 142/1990, così come sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge 3 agosto 1999 n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) che possono proporre progetti di interesse del proprio territorio, individuano nel piano di sviluppo socio-economico e nei programmi pluriennali delle opere di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 13/1993 e successive modifiche e integrazioni, le linee programmatiche, i progetti e gli interventi coerenti con le azioni previste.»;

e) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti e gli interventi di cui al comma 1 sono deliberati da comunità montane e dai comuni montani di cui al comma 4, dell'art. 1, acquisito, per il tramite della struttura regionale competente in materia di programmazione, il parere favorevole del nucleo di valutazione di cui all'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione dei progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34), che ne verifica la fattibilità e la coerenza con i contenuti della programmazione regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta. Le deliberazioni definitive delle comunità montane e dei comuni montani sono comunicate al comitato per la montagna di cui all'art. 51 che acquisisce gli elementi per il coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano da sviluppare.»;

f) il comma 1, dell'art. 49 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale sentito il comitato di cui all'art. 51, può approvare ogni anno progetti pilota di carattere regionale, che vengono finanziati con le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a).»;

g) dopo il comma 9, dell'art. 51 è aggiunto il seguente comma 9-bis:

«9-bis. — A tutti i componenti il comitato, ad eccezione dei consiglieri regionali, spetta un gettone per ogni giornata di presenza nella misura stabilita dalla giunta regionale.».

5. Il piano territoriale d'area Malpensa, e connesse previsioni della legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d'area Malpensa 2000) quale strumento di programmazione e di coordinamento delle strategie per lo sviluppo economico-sociale del territorio lombardo interessato all'insediamento dell'aeroporto intercontinentale Malpensa 2000, costituisce atto di programmazione regionale per gli interventi ivi considerati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59»). In particolare, le previsioni del citato piano d'area relativamente agli interventi di cui all'allegato A della legge regionale n. 10/1999 che prevedono funzioni commerciali, tengono luogo dei criteri e delle previsioni della programmazione regionale prevista all'art. 3 della legge regionale n. 14/1999.

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 5, l'approvazione degli interventi di cui all'allegato A della legge regionale n. 10/1999 con le forme e le procedure previste dall'art. 3 della medesima legge ha valenza altresì di parere regionale favorevole ai fini della conferenza prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall'art. 5 della legge regionale n. 14/1999 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali.

7. Per la realizzazione degli interventi in materia di opere funzionali al progetto Malpensa, di cui all'art. 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2000, la contrazione di uno o più mutui con oneri di ammortamento e preammortamento a totale carico dei contributi previsti dalla legge finanziaria statale relativa all'esercizio finanziario 2000.

8. Le entrate rinvenienti dal mutuo/i di cui al comma 7, contribuiscono ad alimentare un apposito fondo costituito, anche con finalità rotative, per l'attuazione dell'accordo di programma quadro «Aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 - Interventi di mitigazione di impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali dei comuni sul cui territorio ricade il sedime aeroportuale di Malpensa 2000», sottoscritto dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'utilizzo del fondo è vincolato alle finalità determinate nel medesimo accordo di programma quadro.

9. Per la gestione del fondo, di cui al comma 8, la Regione si avvale in via prioritaria di Finlombarda S.p.a. Nel rispetto del contenuto dell'accordo di cui al medesimo comma 8, nonché degli indirizzi determinati dal Comitato per l'accordo di programma, come costituito e disciplinato dall'accordo predetto, la Regione può altresì utilizzare, per specifici compiti di supporto, l'ALER della provincia di Varese, nonché altri enti strumentali o aziende speciali della Regione medesima.

10. Le modalità di gestione del fondo, ivi comprese le forme di remunerazione di Finlombarda S.p.a., nonché degli ulteriori soggetti attuatori utilizzati dalla Regione, sono deliberate dalla giunta regionale in conformità alle indicazioni dell'accordo di cui al comma 8, nonché agli indirizzi del comitato per l'accordo di programma e successivamente riportate in atti convenzionali fra la Regione ed i soggetti predetti.

11. Qualora, in base al contenuto dell'accordo di cui al comma 8, nonché agli indirizzi del comitato per l'accordo di programma, si proceda all'acquisizione delle unità immobiliari interessate da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico, i relativi effetti si producono a favore del patrimonio disponibile della Regione. L'acquisto di tali beni nonché la loro eventuale alienazione a terzi anche in relazione

ad una gestione rotativa del fondo, avviene con le forme e le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando in ogni caso il rispetto di regole di trasparenza e di concorrenzialità congrue in relazione all'attuazione dell'accordo di cui al comma 8.

12. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni e integrazioni, la giunta regionale provvede con propria deliberazione all'iscrizione in bilancio dell'entrata derivante dalla contrazione del mutuo e della spesa per il fondo di cui al comma 8.

Art. 2.

Disposizioni di carattere organizzativo gestionale e finanziario

1. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura e della dirigenza della giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di collaborare a livello tecnico-scientifico per la definizione delle linee strategiche degli interventi regionali, la giunta regionale istituisce comitati ad integrazione delle strutture organizzative previste dalla presente legge, nonché a supporto dell'attività propria e dei suoi componenti.»;

b) il comma 2, dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«2. Con il provvedimento di istituzione la giunta regionale determina per ogni comitato la composizione, la durata, che non può comunque superare quella della legislatura, nonché i criteri per la selezione di eventuali esperti esterni, determinandone il compenso.»;

c) il comma 3, dell'art. 7 è abrogato;

d) il comma 6, dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«6. Agli incarichi di cui al comma 5, si ricorre per attività di particolare rilevanza tecnico-scientifica e qualora non sia possibile reperire analoghe professionalità nell'ambito della struttura della giunta regionale. L'incarico non può superare i dodici mesi e cessa comunque con il termine della legislatura, con la cessazione dalla carica del componente della giunta regionale che lo ha proposto o dell'intera giunta regionale.»;

e) il comma 7, dell'art. 7 è abrogato;

f) il comma 10, dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«10. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, viene effettuato, previa pubblicazione di avvisi nel bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.), in occasione del primo rinnovo dei comitati dopo l'inizio di ogni legislatura.»;

g) il comma 4, dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«4. Per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e di programma o in relazione a particolari aree di intervento, la Regione può istituire apposite agenzie. La legge regionale istitutiva ne determina le finalità, gli obiettivi, gli ambiti di intervento, gli organi e i criteri organizzativi. Per ogni agenzia istituita le priorità strategiche di intervento, nonché le modalità di raccordo con i componenti della giunta e i direttori generali competenti per materia, sono definite con provvedimento della giunta regionale.»;

h) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Segretario generale della presidenza). — 1. Il direttore generale della presidenza opera alle dirette dipendenze del presidente, ed oltre alle funzioni ed i poteri di cui all'art. 17, assume la denominazione e il ruolo di segretario generale della presidenza; come tale, coordina l'azione amministrativa delle strutture della giunta regionale, il raccordo a livello di struttura organizzativa con il consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato ed con altri enti a carattere nazionale e internazionale, nonché la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dalla giunta.

2. Il segretario generale è nominato dalla giunta regionale, anche fra persone esterne all'amministrazione regionale. Lo stesso provvedimento ne determina contestualmente il trattamento economico particolare secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 6.

3. Al segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 26 e 28.

4. Al segretario generale sono attribuite due unità che possono essere anche esterne all'amministrazione regionale, anche con qualifica dirigenziale, assunte con incarichi individuali di collaborazione mediante contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalità di cui all'art. 21, comma 7.»;

i) il comma 3, dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato è presieduto dal segretario generale della presidenza che lo insedia. Nella prima seduta formula, su proposta del segretario generale, un apposito regolamento di funzionamento che è approvato dalla giunta regionale; il comitato può operare anche in modo articolato con riferimento alle aree di intervento e di funzionamento della Regione.»;

j) il comma 4, dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«4. L'importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 3, da assegnare a ciascun componente della giunta regionale è determinato, ai soli fini dell'attribuzione del trattamento economico, facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi comprendendo il personale di cui ai commi 6 e 7:

	Dirigenti	Dalla categoria D3	Dalla categoria D1	C	Totale
a) Presidente	3	3	3	1	10
b) Vice presidente	2	2	3	1	8
c) Assessori	3	3	1	1	6

k) il comma 5, dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«5. Per la quantificazione degli stanziamenti di cui alla prima colonna della tabella di cui al comma 4, si assume quale parametro di riferimento la media del trattamento economico dei dirigenti, con esclusione di quello riconosciuto ai dirigenti che esplicano funzioni di direttore.»;

l) il comma 7, dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«7. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 4 e 5, il personale delle segreterie può essere assunto tra personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'attribuzione di una categoria, tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, riferita all'incarico conferito e con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. Per il reperimento del personale addetto alle segreterie di cui al presente articolo si può, in alternativa, ricorrere a forme di prestazione lavorativa disciplinate dalla collaborazione coordinata e continuativa.»;

m) il comma 9, dell'art. 21 è abrogato;

n) l'art. 35 è abrogato.

2. La tabella di cui all'art. 21, comma 4, della legge regionale n. 16/1996; come sostituito dal comma 1, lettera j), e le conseguenti ricadute di carattere economico di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo, come sostituiti dal comma 1, lettere k) ed l), nonché le disposizioni contenute nell'art. 12 e nel comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/1996, come sostituiti dal comma 1, lettere h) ed i), acquistano vigenza contestualmente all'avvio della legislatura 2000-2005 a far tempo dalla costituzione della giunta regionale.».

3. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente art. 12-bis:

«Art. 12-bis (Il segretario generale). — 1. Il direttore generale al quale è affidato il ruolo di segretario generale, oltre alle funzioni ed ai poteri di cui all'art. 12, coordina l'azione amministrativa delle strutture del consiglio regionale, il raccordo con le strutture organizzative dei diversi livelli di governo e della giunta regionale e degli organi ed organismi dello Stato e di altri enti a carattere nazionale ed internazionale, coordina la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dall'ufficio di presidenza.

2. Il segretario generale è nominato dall'ufficio di presidenza, anche tra persone esterne all'amministrazione regionale. Lo stesso provvedimento ne determina contestualmente la durata ed il trattamento economico particolare.

3. Al segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 19 e 21.

4. Il segretario generale presiede il comitato di coordinamento delle direzioni generali composto dai direttori generali.».

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale distaccato presso le province per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 giugno 1983, n. 53 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) e della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale), e in servizio presso le stesse, è tenuto ad optare per il trasferimento nei ruoli delle amministrazioni provinciali ovvero per il rientro presso le strutture della giunta regionale. Al personale trasferito nei ruoli delle province si applica l'art. 3, commi 10, 11, 12, 13, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e di interventi istituzionali programmatici con rilievo finanziario)».

5. Alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, dell'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi 4-bis e 4-ter:

«4-bis. I consiglieri che abbiano versato i contributi per solo quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo.

«4-ter. La facoltà di cui al comma 4-bis si esercita con apposita domanda al presidente del consiglio regionale da inoltrare, a pena di decadenza, entro novanta giorni da data di cessazione del mandato per i consiglieri in carica ed entro il 30 giugno 2000 per i consiglieri non più in carica che non percepiscano già l'assegno vitalizio.»;

b) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 10, sono abrogati.

6. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 7-bis è aggiunto il seguente art. 7-ter:

«Art. 7-ter (Estensione del trattamento indennitario e delle disposizioni in materia di assegno vitalizio e di indennità di fine mandato ai membri della giunta regionale che non siano consiglieri regionali). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 1, lettera b), 3, 4, 5, 6, 7 e 7-bis, nonché le disposizioni in materia di assegno vitalizio e di indennità di fine mandato di cui alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri), si applicano, a decorrere dall'avvio della legislatura 2000-2005, anche ai componenti della giunta che non siano consiglieri regionali. L'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 12/1995, si applica anche in caso di cessazione dalla carica di componente della giunta regionale e successiva elezione dello stesso a consigliere regionale.».

7. Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'art. 2 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Fermo restando il limite numerico di cui al comma 1, può far parte dell'agenzia di stampa anche personale esterno all'amministrazione, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di provata esperienza nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, utilizzato, per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabili, con le modalità previste dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia del pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per le medesime finalità.».

8. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'art. 9, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 20/1998, è sostituito dal seguente:

«3. Alla cessione a terzi dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, si può procedere a trattativa privata anche in ribasso:

a) qualora il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2, non superi i 300 milioni di lire;

b) qualora il primo esperimento di pubblico incanto sia andato deserto e il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2 non si sia nel frattempo modificato;

c) quando i beni debbano essere destinati alla realizzazione di edifici, impianti, attrezzature, servizi pubblici, acquisiti da enti pubblici, rilevanti per il perseguimento del pubblico interesse;

d) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione.»

9. È istituito il fondo regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato.

10. Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 9 con il fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo).

11. Al finanziamento del fondo si provvede:

a) con le assegnazioni finanziarie attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale;

b) con risorse proprie regionali determinate per il triennio 2000-2002 in L. 15 miliardi per ciascun anno;

c) con risorse proprie dei comuni, iscritte nei rispettivi bilanci.

12. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla giunta regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con decreto ministeriale lavori pubblici del 7 giugno 1999 e ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

13. La giunta regionale, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione.

14. Il riconoscimento del diritto d'intervento e la gestione delle procedure amministrative di erogazione delle somme spettanti competono alle amministrazioni comunali, che possono a tal fine stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro.

15. La giunta regionale, in sede di prima applicazione, determina, a consuntivo, l'entità globale delle somme spettanti ai singoli comuni, nonché le modalità di pagamento delle stesse, definendo eventuali forme di incentivazione al concorso finanziario dei comuni al fondo.

16. I comuni, che concorrono con risorse proprie al finanziamento, possono integrare ed estendere il campo di applicazione della normativa regionale, definendo ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti.

17. Una quota non superiore al 5% delle disponibilità del fondo può essere riservata al sostegno delle iniziative intraprese dai comuni che concorrono con proprie risorse all'alimentazione del fondo, volte a favorire la mobilità nel settore della locazione, quali definite ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge n. 431/1998. Tale quota può essere incrementata con eventuali somme residue ed utilizzata dai comuni a fronte di specifici progetti.

18. Al fine di valutare la corretta ripartizione delle risorse erogate al termine di ogni anno vengono riesaminati, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, i criteri per la migliore redistribuzione delle somme eventualmente residue.

19. La giunta regionale predispone entro il 31 gennaio di ciascun anno un programma di semplificazione e delegificazione della normativa regionale individuando, in particolare:

a) gli ambiti di competenza settoriale e, al loro interno, le leggi regionali oggetto d'intervento;

b) gli obiettivi dell'attività di semplificazione e delegificazione avuto riguardo ai criteri e principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

c) le singole disposizioni ritenute inadeguate e le linee d'indirizzo alternative rispetto alla disciplina prevista.

20. Il programma di cui al comma 19 è trasmesso al consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni.

21. La giunta regionale, in base a quanto stabilito dal programma approvato dal consiglio regionale, assume le conseguenti iniziative di semplificazione e delegificazione.

22. In fase di prima applicazione la giunta predispone il programma di cui al comma 19 entro il 31 gennaio 2001.

23. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla ripartizione di competenze tra organi di governo e dirigenza, le espressioni «giunta regionale», «presidente della giunta regionale», «assessore delegato», «giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia», e l'espressione «deliberazione della giunta regionale», nonché altre corrispondenti contenute nelle disposizioni delle leggi regionali individuate nella tabella A allegata alla presente legge sono rispettivamente sostituite dalle espressioni «dirigente della competente struttura regionale» e «provvedimento del dirigente della competente struttura regionale».

24. Alla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 (Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'art. 2, come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 19/1999, è sostituito dal seguente:

«Le aperture di credito sono effettuate con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio e ragioneria, a favore dei funzionari regionali individuati con gli atti di cui al primo comma.»;

b) il secondo comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«L'entità del fondo da accreditare a ciascun funzionario è determinata tenuto conto delle richieste analitiche, per ciascuna delle voci di spesa di cui all'art. 22, che i funzionari delegati devono inviare alla struttura regionale competente in materia di bilancio e ragioneria entro il 15 novembre di ogni anno.»

25. Alla legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale «Lazzaro Spallanzani») è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo di cui alla lettera a) è erogato con decreto del dirigente della competente struttura regionale.»

26. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferimento della concessione, il dirigente della struttura regionale competente può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno degli istanti che offra le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica, specificando le misure per la conservazione e determinando il compenso per la custodia stessa.»;

b) il sesto comma dell'art. 36 è sostituito dal seguente:

«Sulla rinuncia provvede il dirigente della struttura regionale competente entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.»

27. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 36 è abrogato;

b) il comma 2 dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

«2. La cancellazione è disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale sentita la commissione di cui all'art. 36, comma 1.»

28. Alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) è apportata la seguente modifica:

a) il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione spetta al dirigente della competente struttura regionale.»

29. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, secondo comma della legge regionale n. 90/1983, come modificato dal comma 28, la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative che le leggi regionali vigenti pongono in capo al presidente della giunta regionale è conferita al dirigente della struttura regionale competente per materia.

30. Alla legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane), è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Modalità di erogazione). — 1. I contributi per l'acquisto sono erogati con decreto del dirigente della competente struttura regionale, in nome e per conto del beneficiario alle aziende fornitrici secondo le seguenti modalità, previa verifica della rispondenza del veicolo finanziato all'apposito capitolato regionale e con caratteristiche conformi alle vigenti norme per l'immatricolazione:

a) entro sessanta giorni dalla presentazione del contratto di acquisto il 50% del contributo;

b) entro sessanta giorni dalla presentazione del verbale di consegna il restante 50% del contributo.»

31. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi regionali sono erogati con decreto del dirigente della competente struttura regionale nella misura del 30% all'avvio dell'intervento e per le quote restanti in base allo stato d'avanzamento degli interventi stessi in relazione alle spese effettuate e documentate ed al conseguimento degli obiettivi previsti.»

32. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 14 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«14. La sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, spetta al presidente della giunta regionale ovvero all'assessore da questi delegato nonché al dirigente della struttura regionale competente, sulla base del riparto delle funzioni di cui alla legge regionale n. 16/1996.»

Art. 3.

Modifiche a leggi regionali

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7, dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

«7-bis. L'assemblea distrettuale dei sindaci, il cui funzionamento è disciplinato da provvedimenti della giunta regionale, svolge le funzioni e le attribuzioni del comitato dei sindaci di distretto previsto dall'art. 3-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.»

b) dopo il comma 8, dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies:

«9-bis In attuazione dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni, è istituita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale. Della conferenza fanno parte: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale coincida con quella del comune, il presidente della conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito

territoriale dell'A.S.L. sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune, i presidenti dell'associazione regionale dei comuni lombardi (A.N.C.I. Lombardia), dell'unione province lombarde (U.P.L.) e della delegazione regionale dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.).

9-ter. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7, e dell'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, nelle ipotesi ivi disciplinate la conferenza è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda ospedaliera.

9-quater. La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento della conferenza, ivi comprese le modalità per l'elezione del presidente, prevedendo la partecipazione alle sedute della conferenza dei componenti della giunta regionale competenti per materia.

9-quinquies. Con lo stesso provvedimento la giunta regionale disciplina l'eventuale raccordo della conferenza di cui al comma 9-bis con la conferenza regionale delle autonomie disciplinata dalla legge regionale emanata in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali in attuazione del capo primo della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) dopo il comma 1, dell'art. 8 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. I piani di organizzazione aziendale ed i piani strategici triennali adottati dalle aziende sanitarie ed approvati dalla giunta regionale, in attuazione della presente legge e dei provvedimenti deliberativi ad essa conseguenti, costituiscono la disciplina degli oggetti indicati all'art. 3-sexies, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. La giunta regionale definisce i principi per l'aggiornamento e/o l'integrazione dei piani delle aziende, come sopra indicati.»

2. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 10, sono aggiunti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

«1-bis. La Regione promuove interventi per il ripristino, riadattamento e ammodernamento di infrastrutture e mezzi di trasporto anche storici per utilizzo turistico-sociale e per il recupero di strade, ferrovie, vie navigabili e creazione di piste ciclodonali.

1-ter. La giunta regionale, sentiti gli enti locali e gli operatori pubblici e privati interessati, predispone biennialmente i piani degli interventi di cui al comma 1-bis ed approva i criteri e le procedure di assegnazione dei relativi contributi.»

b) dopo il comma 3, dell'art. 11 sono aggiunti i seguenti commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per le occupazioni e l'uso di aree e di spazi appartenenti al demanio regionale delle acque interne sono dovuti i canoni stabiliti nella tabella allegata alla presente legge che sostituisce le tabelle di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61 (Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse) e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le relative note esplicative solo per le categorie ivi riportate. Dal 1° gennaio 2002, i canoni sono dovuti in euro, secondo i valori indicati nella tabella allegata alla presente legge. I canoni possono essere modificati dalla giunta regionale sulla base dei criteri definiti nel programma di cui al comma 1.

3-ter. Sino al 31 dicembre 2000, si applicano gli oneri concessori previsti dalla legge regionale n. 61/1982 e successive integrazioni e modificazioni.

3-quater. I canoni sono dovuti per l'intera annualità qualora la concessione sia rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, indipendente dalla volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello applicato in via normale.

3-quinquies. In caso di nuova concessione il canone deve essere corrisposto all'atto del rilascio del provvedimento concessorio; e per gli anni successivi entro il 28 febbraio. Lo spazio acqueo o a terra occupato viene calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte all'uso pubblico, anche se temporaneamente. Per specifiche categorie d'uso possono essere stabiliti moduli minimi forfettari.

3-*sexies*. I comuni hanno titolo di preferenza nell'assegnazione in gestione di porti lacuali esistenti o prima del rinnovo di concessioni di porti in scadenza. Nel caso i comuni decidano di gestire direttamente tali porti lacuali essi possono essere esentati dal pagamento del canone concessorio purché si impegnino alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Apposita convenzione tra la Regione e il comune interessato regolerà i canoni d'uso dei posti barca che potranno essere riscossi interamente dal comune e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni possono delegare la gestione a forme associate o ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali.).

3-*septies*. Le unità di navigazione sino ad 8 metri di proprietà dei residenti sulle isole lacuali, o nella frazione S. Margherita di Val-solda sul lago Ceresio, sono considerate mezzi indispensabili di locomozione e hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti di ormeggio nei porti.

3-*octies*. Le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti ormeggio nei porti dei laghi lombardi.»

c) dopo l'art. 11 sono aggiunti i seguenti articoli 11-*bis*, 11-*ter*, 11-*quater* e 11-*quinquies*:

«Art. 11-*bis* (Occupazioni demaniali abusive). — 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, l'occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento del canone evaso, gli interessi legali e una penale pari al 100% del canone dovuto.

2. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il termine del 28 di febbraio comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3% del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza suddetta. Oltre i trenta giorni dalla scadenza la penale è pari al 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, sempreché il canone venga corrisposto prima dell'accertamento dell'infrazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza.

3. In caso di accertamento dell'infrazione le penali sopra indicate sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento la concessione è considerata decaduta.

4. Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza dalla stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 a un massimo di L. 2.000.000, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.

«Art. 11-*ter* (Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi). — 1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione, sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura degli esiti delegati o degli enti affidatari, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto.

2. In caso di violazione del disposto di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

3. Gli enti delegati o i soggetti affidatari curano, altresì, la rimozione dei relitti e dei materiali sommersi o abbandonati sugli arenili, al fine di garantire una regolare funzionalità delle vie di navigazione e l'uso corretto degli spazi e delle aree demaniali. La rimozione avviene previa constatazione degli agenti preposti alla vigilanza.

4. Le unità di navigazione, i relitti e gli altri beni rimossi sono conservati in apposite aree per trenta giorni, trascorsi i quali senza che alcuno abbia avanzato richiesta di restituzione, con provvedimento dei soggetti di cui al comma 3, può essere disposta la distruzione o la messa all'asta.

5. Qualora non risulti noto il proprietario, gli atti relativi all'inizio del procedimento devono essere pubblicati all'albo pretorio del comune, ove è stato ritrovato il bene o il relitto, per almeno quindici giorni consecutivi.

«Art. 11-*quater* (Disposizioni contro l'inquinamento delle acque). — 1. In tutte le acque interne nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato:

a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;

b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina;

c) lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante dall'unità di navigazione.

2. Le unità di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che tali scarichi avvengano secondo le norme comunitarie e nazionali vigenti.

3. I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare l'installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti originati dalle attività di navigazione. Gli investimenti necessari per le strutture pubbliche sono finanziati con il programma previsto dall'art. 11.

4. La destinazione permanente a residenza e attività commerciale è vietata su unità di navigazione e galleggianti, qualora gli stessi siano ancorati saldamente e continuativamente assicurati alla riva o all'alveo.

5. In caso di violazione del dettato di cui ai commi precedenti il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione ed eventuale ripristino dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 11-*quinquies* (Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna). — 1. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata, ai sensi della legge regionale n. 90/1983, dal personale di vigilanza degli enti delegati, dai soggetti affidatari delle funzioni, nonché dal personale regionale specificamente nominato. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Il presidente della giunta regionale o suo delegato regola la materia con apposite ordinanze, ai sensi del codice della navigazione e del regolamento di navigazione interna.

2. Gli enti regionali, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la Regione ha competenza amministrativa, in qualità di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 1235 e seguenti del codice della navigazione interna (regio decreto n. 327 del 30 dicembre 1942), nonché dell'art. 150, del regolamento della navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 631, del 28 giugno 1949.

3. Gli agenti regionali sono nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.

4. Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 a un massimo di L. 1.000.000, ove non diversamente previsto ai sensi della legge regionale n. 90/1983, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'applicazione di tali sanzioni si osservano le norme di cui alla legge regionale n. 90/1983.

5. Gli avvisi conseguenti ai processi verbali di accertamento di violazione emessi dai soggetti abilitati devono indicare il canone, le sanzioni e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

6. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata accertata la violazione. Nel caso di somme versate ma non dovute può essere richiesto il rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

7. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, si procede secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) e successive modificazioni e integrazioni.

8. Nei casi di violazione delle disposizioni prescritte in materia di navigazione e di demanio, è ammesso il pagamento di una somma ridotta nei limiti e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui al comma 8, il rapporto di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni nelle materie attribuite alla competenza della Regione ai sensi della presente legge, deve essere presentato alla direzione regionale competente per materia.

10. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire alla suddetta direzione generale della giunta regionale scritti difensivi e documenti, nonché essere sentiti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Il direttore generale o suo delegato, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con la procedura e gli effetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, con la procedura e nei termini indicati negli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.»;

d) il comma 4 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di servizi gestiti direttamente dagli enti locali o di servizi affidati dagli enti stessi direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, è precluso l'ampliamento del bacino di produzione dei servizi rispetto a quello di riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la trasformazione di cui al comma 3, i soggetti, ivi indicati, esercenti i servizi del trasporto pubblico locale, al fine di conseguire maggiore economia di gestione, affidano ai sensi dell'art. 21 una quota non inferiore al 10% e non superiore al 30% dei servizi eserciti.»;

e) dopo il comma 3 dell'art. 23 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. La giunta regionale, acquisito il parere favorevole delle commissioni consiliari competenti sulla base di un idoneo progetto industriale e societario, è autorizzata a promuovere, anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici e privati interessati, la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale regionale a cui conferire i beni trasferiti alla Regione Lombardia dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997, nonché le attuali partecipazioni regionali nella FNM. S.p.a.»;

f) dopo il comma 2 dell'art. 30 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Le competenze concessorie relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, spettano:

a) al comune qualora l'impianto operi nel territorio comunale o in area urbana;

b) alla provincia qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni;

c) alla provincia sul cui territorio insiste maggiormente l'impianto qualora l'impianto abbia estensione interprovinciale.»;

g) dopo il comma 8 dell'art. 30 è aggiunto il seguente comma 8-bis:

«8-bis. Il termine di cui all'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1982 n. 2 (Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio) per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi di esercizio per l'anno 1999 è prorogato al 30 marzo 1999 e per l'anno 2000 è prorogato al 30 novembre 1999.»

3. La legge regionale n. 22/1998 è integrata dalla tabella B) allegata alla presente legge.

4. Le situazioni esistenti di occupazione demaniale lacuale, di cui all'art. 11-bis, della legge Regionale n. 22/1998, introdotto dal comma 2, lettera c), che non abbiano ottenuto il perfezionamento del titolo concessorio possono essere sanate, qualora non confliggano con altre normative vigenti, su presentazione di istanza da parte dei soggetti occupanti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nell'istanza di concessione in sanatoria deve essere indicato il periodo di occupazione senza titolo. Nel provvedimento concessorio è determinato l'importo da versare per gli anni da sanare, nella misura del 120% degli oneri concessori demaniali previsti in via ordinaria per il periodo da sanare. La concessione in sanatoria avrà efficacia dal momento del versamento del canone compresi gli arretrati.

5. Gli adempimenti di cui all'art. 11-*quater*, comma 3, della legge regionale n. 22/1998, introdotto dal comma 2, lettera c), devono essere attuati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le concessioni per le attività di cui all'art. 11-*quater*, comma 4, della legge regionale n. 22/1998, introdotto dal comma 2, lettera:

c) rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esplicare i propri effetti sino alla loro scadenza naturale, senza possibilità di ulteriori rinnovi. Le occupazioni senza titolo sono rimosse entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

7. La giunta regionale, al fine di completare la realizzazione del collegamento ferroviario passante tra la stazione Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S., di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 81 (Interventi finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi Vittoria), è autorizzata ad assegnare al comune di Milano, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della stessa legge, un contributo in annualità di durata dodecennale di due miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, quale concorso regionale negli oneri di ammortamento del mutuo previsto dall'art. 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).

8. Alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'art. 16, come sostituito dall'art. 30, comma 3, della legge regionale n. 22/1998, è sostituito dal seguente:

«1. Le tessere di libera circolazione attualmente in vigore cessano di validità al 31 dicembre 2000.».

9. Alla legge regionale 2 marzo 1998, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 17 febbraio 1997, n. 3, in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c), comma 1-bis, dell'art. 1, come modificato dall'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 22/1998, è sostituita dalla seguente:

«c) gli obiettivi di miglioramento del servizio, rispetto agli standard del 1997, in termini di età dei veicoli, l'obbligo della pubblicazione e del rispetto della carta dei servizi e/o la presentazione delle certificazioni di qualità ISO 9000, entro il 2000;».

10. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi in conto capitale devono essere indirizzate alla giunta regionale e presentate alla data del 31 gennaio di ogni anno. Per i contributi relativi alle opere, le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) progetto di massima contenente la descrizione e le caratteristiche dell'opera, corredato dal computo metrico estimativo, dal preventivo di spesa e dal piano di finanziamento dell'opera;

b) dichiarazione di non aver fruito di altri contributi statali o regionali per le medesime opere;

c) copia della concessione edilizia o certificazione rilasciata dal comune attestante la rispondenza, se richiesta, della realizzazione dell'intervento o delle opere, alle disposizioni urbanistiche vigenti;

d) copia autentica dell'atto costitutivo e relativo statuto limitatamente a società, nonché ad enti ed associazioni senza fine di lucro.»;

b) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 dicembre di ogni triennio il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina i criteri e le priorità da seguire ai fini della concessione dei contributi nel triennio seguente.»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 9, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. I documenti necessari per l'erogazione del contributo devono essere presentati entro e non oltre novanta giorni, fatte salve le deroghe motivate e documentate, dal termine di cui al comma 1 e comunque non oltre i successivi trenta giorni dalla relativa richiesta regionale, trascorsi i quali si procede alla revoca del contributo.»;

d) il comma 1 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini di ottenere la concessione dei contributi i soggetti di cui all'art. 10 devono presentare domanda alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno allegando la seguente documentazione:

a) copia autenticata dello statuto e del regolamento delle cooperative fidi e consorzi fidi;

b) indicazione dei criteri di massima preordinati alle iniziative che si intendono perseguire con i contributi;

c) piano annuale degli interventi contributivi;

d) previsione annuale degli interventi da eseguire e consuntivo dell'attività dell'anno precedente.»

11. Per gli interventi di cui alle leggi regionali 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) e 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario) finanziati con deliberazione della giunta regionale n. 6/44255 del 16 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per l'ultimazione degli interventi è fissato al 31 maggio 2000.

12. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente art. 13-bis:

«13-bis (Norma transitoria) — 1. Per l'anno 2000, il termine ultimo entro il quale presentare i progetti di cui all'art. 5, comma 1 è individuato nel 31 marzo 2000, fermi restando gli indirizzi programmatici e le priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, approvati con decreto consiglio regionale 1º ottobre 1997, n. V1/697.»

Art. 4.

Remunerazione dei segretari generali

1. A seguito di quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 12, della legge regionale n. 16/1996, come modificato dalla presente legge, e dall'art. 12-bis della legge regionale n. 21/1996, introdotto dalla presente legge, le remunerazioni del segretario generale della presidenza della giunta regionale e del segretario generale del consiglio regionale sono determinate incrementando in misura non superiore ad un ulteriore 40% la massima maggiorazione prevista rispettivamente dal comma 6 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/1996 e dal comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 21/1996.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 gennaio 2000

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 gennaio 2000, prot. n. 22702/1985).

(Omissis)

00R270

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 3.

Legge finanziaria 2000.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 17 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa

1. Per il triennio 2000/2002, sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera b) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le quote a carico dell'esercizio 2000, sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sui relativi capitoli e per gli importi indicati.

3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella A.

4. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2001 e 2002, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2000/2002.

5. Sono autorizzate per il triennio 2000/2002, le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 34/1978.

6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 34/1978.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 gennaio 2000

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 gennaio 2000, prot. n. 22702/1984).

(Omissis)

00R0271

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2000, n. 12.

Legge regionale n. 52/1998 «Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego». Modifiche ed integrazioni.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 dell'11 febbraio 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 52/1998 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 15-bis (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili). — 1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle convenzioni ed alle iniziative intraprese dalle cooperative sociali di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 68/1999.

3. La giunta regionale sulla base dei criteri contenuti nel piano regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 10 della legge regionale n. 52/1998 stabilisce le modalità di gestione del fondo e, valutate le proposte del comitato previsto al successivo art. 15-ter, approva il programma di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attività.

Art. 15-ter (Comitato regionale per il fondo). — 1. È istituito il comitato regionale per il fondo che, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente art. 15-bis, comma 3, propone alla giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il fondo e le modalità di verifica dei risultati.

2. Il comitato regionale per il fondo è costituito da:

a) assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un componente designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

c) un componente designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

d) un componente designato dalle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

3. Alle sedute del comitato partecipa altresì, a titolo consultivo, il direttore dell'Ente Toscana lavoro o suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui alle lettere b), c), d) del comma 2 del presente articolo sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

4. Il comitato regionale per il fondo è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

5. Le funzioni di assistenza amministrativa al comitato sono esercitate dal dipartimento regionale competente.

6. Il comitato regionale per il fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

Art. 2

Modifica dell'art. 16 della legge regionale n. 52/1998

1. Al comma 1 dell'art. 16 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Nella legge di bilancio regionale sono definiti i pertinenti capitoli in corrispondenza delle entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999 e delle entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei contributi, come previsto dall'art. 14, comma 3 della legge n. 68/1999».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARCUCCI

(Incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

Firenze, 3 febbraio 2000

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 gennaio 2000.

00R0298

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 3 0 0 0 *

L. 1500